



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO

In persona del Giudice dott. Mario De Ioris, all'udienza del 21.12.2021, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, ha pronunciato la seguente

SENTENZA
EX ART. 429, COMMA 1, C.P.C.

nella causa di cui al n. RG 27899/2018 e sulla causa riunita n. RG 33269/2018 promosse

DA

██████████ SRL, in persona del legale rappresentante pro-tempore

Con gli Avv.ti Alberto Nicolai ed Elisa Neri ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Andrea Varano, in Roma;

RICORRENTE – OPPONENTE

NEI CONFRONTI DI

INPGI – ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI
“GIOVANNI AMENDOLA”, in persona del legale rappresentante pro tempore,
con l'Avv. Cristiana Giordano, elettivamente domiciliato in Roma, via Nizza n. 35 presso il Servizio Legale dell'INPGI;

RESISTENTE-OPPOSTO

IN FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 05.09.2018, poi ritualmente notificato, la ██████████ srl conveniva in giudizio l'Inpgi innanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, proponendo azione di accertamento negativo avverso il verbale di accertamento n. 38/17 alla medesima

notificato in data 15.09.17, con il quale gli ispettori dell'Istituto di previdenza le avevano contestato l'illegittimo inquadramento dei giornalisti [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] avendone riscontrato in sede di accertamento ispettivo modalità lavorative riconducibili all'attività di natura subordinata, con qualifica di giornalista coordinatore redazionale part time di cui all'art. 2 lettera c) del CCNL FNSI Aerante Corallo per il primo, e di radio giornalista + 24 part time di cui all'art. 2 lett. b) del medesimo contratto collettivo per gli altri due.

Successivamente, la medesima srl, con ricorso depositato il 18.10.2018, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5807/2018 emesso da tale Tribunale in data 20.07.2018 su istanza dell'Inpgi con il quale era stato ingiunto il pagamento del complessivo importo di Euro 92.401,00 per contributi previdenziali omessi e sanzioni civili di cui al predetto verbale ispettivo, oltre agli interessi al saggio legale dalle scadenze al saldo e spese della procedura monitoria.

In entrambi i ricorsi, con i quali sono stati introdotti, rispettivamente, i giudizi in epigrafe indicati, la [REDACTED] srl deduceva l'infondatezza degli accertamenti ispettivi operati dall'Inpgi con il predetto verbale n. 38/17, contestando che il rapporto instaurato con i giornalisti innanzi indicati potesse essere riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato, essendosi esso svolto secondo le forme della collaborazione autonoma.

In entrambi i giudizi così introdotti si è costituito l'Inpgi che ha ribadito la legittimità e la fondatezza dell'accertamento ispettivo operato, ribadendo che i predetti rapporti di lavoro erano da considerarsi rapporti di lavoro subordinato e come tali assoggettabili agli obblighi contributivi previsti in detto verbale, chiedendo così il rigetto delle avverse domande e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Le cause così introdotte, previa sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo impugnato e provvedimento di riunione tra di loro, venivano quindi istruite mediante acquisizione dei documenti prodotti e mediante prova per testi, dopodiché all'udienza in epigrafe indicata, svoltasi nelle forme della trattazione scritta, veniva decisa mediante sentenza contestuale ex art. 429 comma 1 cpc di cui veniva data lettura.

Al fine di decidere la controversia così instaurata – che, non essendo contestata la qualifica di giornalista dei signori [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] e la natura giornalistica dell'attività da essi svolta per la ricorrente, verte sulla tipologia del rapporto di lavoro intercorso tra le parti - occorre, innanzitutto, prendere le mosse dal principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui *"quando un rapporto di lavoro, nel suo concreto esplicarsi, presenti elementi e caratteristiche tali da essere compatibile sia*

con l'autonomia che con la subordinazione del lavoratore, il giudice deve fare necessario riferimento, per un suo corretto inquadramento, alla volontà delle parti come espressasi sia nel momento genetico del rapporto, sia, eventualmente, nei momenti successivi" (così ad es. Cass. 11 febbraio 2004, n. 2622 e 6 aprile 2000, n. 4308; conformi, fra le altre, Cass. 23 aprile 1998, n. 4207; Cass. 22 novembre 1999, n. 12926), con la conseguenza che la qualificazione del rapporto compiuta dalle parti nella iniziale stipulazione del contratto non è determinante, stante la idoneità, nei rapporti di durata, del comportamento delle parti ad esprimere sia una diversa effettiva volontà contrattuale che una diversa nuova volontà, e come tale idoneo a render manifesto il concreto assetto che esse hanno inteso imprimere ai loro rapporti, a prescindere dal carattere confermativo o non della originaria qualificazione da essi voluta (così, Cass. 25 ottobre 2004, n. 20669), cosicché rispetto al "nomen iuris" dalle stesse utilizzato può acquisire valore prevalente, ai fini della qualificazione del rapporto, il concreto atteggiarsi di esso (cfr. in particolare Cass. 23 luglio 2004, n. 13884).

In secondo luogo, e con più specifico riferimento alla subordinazione nell'ambito del lavoro giornalistico, occorre invece rilevare che la giurisprudenza di legittimità – come ribadito in maniera efficace e riassuntiva da *Cass. n. 10332 del 21 giugno 2012* – *“è univocamente orientata nel ritenere che costituisce attività giornalistica la prestazione di lavoro intellettuale diretta alla raccolta, commento ed elaborazione di notizie volte a formare oggetto di comunicazione attraverso gli organi di informazione, ponendosi il giornalista quale mediatore intellettuale tra il fatto e la diffusione della conoscenza di esso, con il compito di acquisire la conoscenza, valutarne la rilevanza in relazione ai destinatari e predisporre il messaggio con apporto soggettivo e creativo, ed assumendo rilievo, a tal fine, la continuità o periodicità del servizio nel cui ambito il lavoro è utilizzato, nonché l'attualità delle notizie e la tempestività dell'informazione, che costituiscono gli elementi differenziatori rispetto ad altre professioni intellettuali e sono funzionali a sollecitare l'interesse dei cittadini a prendere conoscenza e coscienza di tematiche meritevoli di attenzione per la loro novità..... L'attività giornalistica si caratterizza, quindi, non tanto per la sussistenza del potere di firma del pezzo e della possibilità di respingere eventuali modifiche apportate da altri, quanto piuttosto per l'oggetto precipuo della prestazione intellettuale resa, consistente nella raccolta, commento ed elaborazione di notizie volte a formare oggetto di comunicazione attraverso gli organi di informazione, valutandone la rilevanza e predisponendone il messaggio con apporto soggettivo e creativo”*.

Relativamente all'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro giornalistico - ha proseguito poi la Cassazione – del tutto legittimamente è possibile pervenire ad un tale

accertamento sulla base dei c.d. indici sussidiari della subordinazione, in particolare del dato dell'inserimento del prestatore nell'organizzazione aziendale, senza che acquisti rilievo decisivo nel senso di escluderla, la scelta delle parti, risultante da una clausola del documento contrattuale, nel senso di costituire tra di esse un rapporto di lavoro autonomo.

Ad una tale conclusione i giudici di legittimità arrivano, richiamando precedenti decisioni del S.C. (v. Cass. n. 8068/2009), le quali hanno evidenziato come in tema di attività giornalistica *“la subordinazione non può che essere apprezzata avendo riguardo e al carattere intellettuale e/o creativo della prestazione, e alla peculiarità dell'attività in cui la stessa s'inserisce; pertanto, proprio in considerazione della peculiarità delle specifiche mansioni svolte, che lasciano un certo margine di autonomia, e del carattere collettivo dell'opera redazionale cui s'inseriscono, la subordinazione ex art. 2094 c.c., intesa quale inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale e dal suo assoggettamento ai poteri direttivi e organizzativi nonché disciplinari del datore di lavoro, risulta attenuata con conseguente difficoltà di cogliere in maniera diretta e immediata i caratteri propri del lavoro subordinato e necessita, quindi, far ricorso, al fine di distinguerlo da quello autonomo, ad indici rivelatori, e ciò tenuto anche conto che, nel lavoro giornalistico, per gli evidenziati aspetti, la subordinazione si concretizza più che altro in collaborazione”*.

A tal fine la giurisprudenza di legittimità - ha ricordato la Corte - ha avuto modo di precisare che *“la subordinazione non è esclusa quando il prestatore goda di una certa libertà di movimento e non sia obbligato al rispetto di un orario predeterminato o alla continua permanenza sul luogo di lavoro, non essendo neanche incompatibile con il suddetto vincolo la commisurazione della retribuzione a singole prestazioni, ovvero allorché non sia impegnato in un'attività quotidiana, la quale, invece, contraddistingue quella del redattore, ovvero, altresì, nell'ipotesi in cui l'attività informativa sia soltanto marginale rispetto ad altre diverse svolte dal datore di lavoro, ed impegni il giornalista anche non quotidianamente e per un limitato numero di ore ovvero, infine, quando l'esecuzione della prestazione lavorativa sia effettuata a domicilio”*.

Rappresentano, secondo la Cassazione, di contro indici rilevatori della subordinazione: *“lo svolgimento di un'attività non occasionale, rivolta ad assicurare le esigenze informative riguardanti un particolare settore, la sistematica redazione di articoli su specifici argomenti o di rubriche, e la persistenza, nell'intervallo tra una prestazione e l'altra, dell'impegno di porre la propria opera a disposizione del datore di lavoro, in modo da essere sempre disponibile per soddisfarne le esigenze ed eseguire le direttive; la continuità e la responsabilità del servizio, che ricorrono quando il giornalista abbia l'incarico di trattare in*

via continuativa un argomento o un settore di informazione e metta costantemente a disposizione la sua opera, nell'ambito delle istruzioni ricevute; la soddisfazione dell'esigenza dell'imprenditore di coprire stabilmente uno specifico settore d'informazione, attraverso la sistematica compilazione di articoli su specifici argomenti o di rubriche ed il permanere della disponibilità del lavoratore, pur nell'intervallo fra una prestazione e l'altra. Costituiscono di contro, indici negativi: la pattuizione di prestazioni singole e retribuite in base a distinti contratti che si succedono nel tempo, ovvero la convenzione di singole, ancorché continuative, prestazioni secondo la struttura del conferimento di una serie di incarichi professionali; la pubblicazione ed il compenso degli scritti solo previo "gradimento" ed a totale discrezione del direttore del giornale ovvero commissionati singolarmente, in base ad una successione di incarichi fiduciari".

Alla luce di tale excursus di sue precedenti decisioni, nella sentenza da principio richiamata, la Cassazione ha concluso nel senso che *"Deve, quindi, riaffermarsi che l'elemento caratterizzante la subordinazione nel lavoro giornalistico è rappresentato sostanzialmente dallo stabile inserimento della prestazione resa dal giornalista nella organizzazione aziendale, nel senso che attraverso tale prestazione il datore di lavoro assicura in via stabile, o quantomeno per un apprezzabile periodo di tempo la soddisfazione di una esigenza informativa del giornale attraverso la sistematica compilazione di articoli su specifici argomenti o di rubriche e, quindi, esige, come tale, il permanere della disponibilità del lavoratore, pur nell'intervallo fra una prestazione e l'altra"*.

In termini non dissimili si sono pronunciate anche decisioni più recenti del S. C. come Cass. 13.03.2018 n. 6042, Cass. 8.6.2018, n. 15028.

Ciò premesso, e chiarito quindi come debba essere inteso il requisito dell'inserimento del giornalista nell'organizzazione aziendale e del suo assoggettamento agli altrui poteri direttivi e organizzativi, deve ritenersi che i suddetti requisiti connotanti l'attività del giornalista prestata nelle forme della subordinazione, e gli indici rivelatori di quest'ultima, possono ritenersi sussistenti nel caso oggetto del presente giudizio.

La sussistenza degli indici anzidetti si ricava infatti, in primo luogo, dalle dichiarazioni rese agli ispettori dalle persone sentite nel corso dell'ispezione conclusa nel verbale di accertamento n. 38/17, ritualmente prodotte in giudizio, nonché nelle dichiarazioni rese dai testi escussi in giudizio.

Dalle dichiarazioni anzidette è emerso in maniera univoca e convergente che l'attività prestata dai giornalisti [REDACTED] e [REDACTED] per l'emittente radiofonica gestita dalla società ricorrente è stata da essi svolta, sia pur in maniera

differenziata tra loro, in maniera continuativa nel tempo, e con stabile inserimento nell'organizzazione aziendale, come desumibile dal fatto, emerso in base alle dichiarazioni anzidette, che tutti e tre sono stati conduttori di specifiche trasmissioni radiofoniche, andate in onda con cadenza settimanale per un apprezzabile periodo di tempo (nel caso di [REDACTED] e [REDACTED], per diversi anni), inserite nei palinsesti dell'emittente e, in alcuni casi (v. soprattutto [REDACTED]), organizzate mediante l'alternanza con altri conduttori secondo turni programmati.

Siffatto stabile inserimento trova conferma anche nella documentazione prodotta dalla parte resistente, ed in particolare nel doc. n. 20, estratto dal sito web di [REDACTED] e riportante lo staff della Radio fra cui compaiono anche i tre giornalisti anzidetti con la qualifica di conduttori, e nella email del 26.10.2016, prodotta sub doc .n. 24, proveniente da un account e.mail intestato a [REDACTED].it, con la quale viene fissata una "riunione di redazione" da tal [REDACTED] indicato nell'altro documento come Station manager della Radio.

La documentazione prodotta dall'odierna resistente è stata oggetto di disconoscimento da parte della ricorrente, ma tale disconoscimento è stato effettuato in maniera generica e non puntuale, senza indicare gli specifici profili e termini secondo i quali essa non corrisponderebbe al vero (es. affermando che quelli indicati non sono indirizzi web o e.mail ad essa riferibili); di conseguenza tale disconoscimento non è idoneo a privare della efficacia probatoria ex art. 2712 c.c. siffatte riproduzioni meccaniche.

In tal modo deve ritenersi provato che i tre giornalisti anzidetti, con la loro prestazione giornalistica (così espressamente qualificata nelle fatture da essi emesse), hanno assicurato in via stabile, o quantomeno per un apprezzabile periodo di tempo, la soddisfazione di una esigenza informativa dell'emittente radiofonica anzidetta attraverso la sistematica conduzione, o partecipazione alla realizzazione, di trasmissioni mandate in onda su specifici argomenti o rubriche (GR del mattino, partite e altre notizie della squadra di calcio Fiorentina, argomenti di attualità e cronaca), circostanza questa che – come sottolineato dalla giurisprudenza in precedenza richiamata - *“esige, come tale, il permanere della disponibilità del lavoratore, pur nell'intervallo fra una prestazione e l'altra”*, nel senso che lo stabile soddisfacimento dell'esigenza informativa editoriale presuppone siffatta permanenza di disponibilità tra una prestazione e l'altra, non potendo altrimenti il primo verificarsi senza la seconda.

Dalle dichiarazioni anzidette è altresì emerso come le prestazioni dei giornalisti anzidetti non si esaurissero nella stabile conduzione o nella partecipazione alle trasmissioni radiofoniche in precedenza richiamate, ma si realizzassero anche attraverso altre attività, come la preventiva attività preparatoria delle trasmissioni (predisposizione della scaletta della trasmissione, scelta degli ospiti, presa di contatto con gli stessi, registrazione delle interviste,

concertazioni con gli altri collaboratori, etc.) e, per quanto riguarda il [REDAZIONE], nel seguire le partite di calcio della Fiorentina, realizzando interviste, sintesi di radiocronache e servizi sul pre e post partita, ed effettuando a tal fine anche trasferte in Italia ed all'estero (confermate anche dalle relative spese esposte a rimborso nelle fatture).

E' altresì emerso che [REDAZIONE] svolgesse anche funzioni di direttore editoriale.

Benchè uno dei testi escussi, [REDAZIONE] abbia espressamente escluso che [REDAZIONE] fosse direttore responsabile della testata, occorre però considerare che altre risultanze processuali inducono a ritenere che, se anche non via sia stato un atto di conferimento formale delle funzioni di direttore editoriale, egli le abbia comunque svolte di fatto.

Inducono ad una siffatta conclusione: il fatto che lo stesso [REDAZIONE] ha reso dichiarazioni in tal senso quando è stato sentito dagli ispettori; altre dichiarazioni rese dal teste [REDAZIONE] in altro passaggio della sua deposizione (*"[REDAZIONE] faceva delle riunioni con P[REDAZIONE] su come impostare il palinsesto informativo della radio"*); la già citata email del 26.10.2016, inviata a diverse persone, e per conoscenza ad [REDAZIONE] in cui [REDAZIONE] nel convocare una riunione di redazione, comunica che *"Andrea avrà così occasione di spiegavi il suo obiettivo perché ognuno di voi possa allinearsi al palinsesto pensato"*; la deposizione del teste [REDAZIONE] [REDAZIONE] *"... è una figura che io ho trovato già in radio quando ho cominciato a lavorare; facevamo affidamento a lui come persona più anziana all'interno della redazione, ma non so dire se avesse un incarico formale di responsabile della redazione"*); la dichiarazione resa agli ispettori da [REDAZIONE] (*"Nello svolgimento dell'attività il mio referente (durante la settimana) è il direttore [REDAZIONE] Il direttore è presente in redazione almeno tre giorni su cinque lavorativi, soprattutto per la conduzione e produzione del suo programma il GR del Mattino Casa Carlotta è terminato nel giugno 2016. Nel settembre 2017 è iniziato Caso per caso, (dalle 10 alle 12 dal lunedì al venerdì) programma impostato sulla cronaca per proposta del direttore [REDAZIONE]"*); il fatto che nelle fatture emessa da [REDAZIONE] vi sia espresso riferimento ad attività di "redazione".

Per converso nessuno degli elementi assunti dalla giurisprudenza come indici negativi della subordinazione giornalistica è emerso dalle predette risultanze processuali, non potendosi considerare tali, come già visto, lo svolgimento delle prestazioni giornalistiche per un numero di ore giornaliera limitato, e a favore anche di altre realtà editoriali, circostanze quest'ultime che, sebbene confermate dai testi escussi, non possono considerarsi incompatibili con la sussistenza dei rapporti di lavoro subordinato contestati dall'Inpgi, il quale ha dedotto che tali rapporti si fossero svolti a tempo parziale, calcolando i contributi dovuti sulla base di una tale fisionomia dei rapporti stessi.

Alla luce di tali circostanze non assume inoltre rilevanza ai fini di escludere la sussistenza di siffatti rapporti di lavoro la circostanza che i giornalisti in discussione abbiano emesso fatture nei confronti anche di altri, essendo anche quest'ultima circostanza non incompatibile con un rapporto di lavoro a tempo parziale.

I compensi fatturati dai predetti giornalisti, alla luce delle fatture depositate in giudizio, non risultano poi essere collegati al singolo servizio o alla singola trasmissione realizzata, recando le fatture indicazioni di tutt'altro genere, cioè, "Prestazioni giornalistiche", per il T [REDAZIONE] "conduzione radiofonica e prestazioni giornalistica", per [REDAZIONE] "prestazioni giornalistiche effettuate per l'emittente [REDAZIONE] (redazione cronaca)", per [REDAZIONE], tutte indistintamente riferite a singole mensilità.

Il teste [REDAZIONE] inoltre, ha riferito che [REDAZIONE] percepiva un compenso fisso mensile, avendoglielo detto proprio lui, come pure [REDAZIONE]

In tal modo non è affatto emerso che il compenso dovuto ai predetti giornalisti per la loro collaborazione fosse oggetto di pattuizioni definite di volta in volta, per la singola prestazione, essendo invece esso stato definito a monte, una volta per tutte.

Risulta quindi insussistente anche l'ulteriore elemento escludente la subordinazione secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale dianzi richiamato.

Alla stregua delle considerazioni che precedono pertanto deve ritenersi che siano fondate le pretese avanzate dall'Istituto resistente, sussistendo quindi i crediti contributivi, e relativi accessori, dal medesimo vantati nei confronti dell'odierna parte ricorrente ed oggetto dell'ingiunzione impugnata in questa sede.

L'opposizione deve essere pertanto rigettata con conferma del decreto ingiuntivo opposto, del quale deve dichiararsi quindi la definitiva esecutività.

La conferma può essere pronunciata anche in relazione all'orario di lavoro sulla base del quale sono stati calcolati i contributi, essendo emerso dalle predette risultanze processuali che i giornalisti in questione avevano svolto le loro prestazioni lavorative a favore dell'emittente radiofonica per il numero di ore contestate dall'Inpgi.

Al riguardo risulta emblematico quanto riferito dal teste [REDAZIONE] per quanto riguarda [REDAZIONE] (*"Sicuramente per fare un programma che va in onda alle ore 7 del mattino gli ospiti si contattano e si preparano il giorno precedente, ma si tratta di attività che non presuppongono la presenza fisica in redazione. Contattare gli ospiti, informarsi, assumere informazioni sull'argomento, richiede almeno un'ora; ci possono essere conferenze stampa, ad es. del sindaco o dell'assessore, cose che [REDAZIONE] ha fatto; ci possono essere stati incontri riferibili all'attività lavorativa; se consideriamo tutte queste cose sulle 15 o 20 ore a*

settimana ci si arriva.”), nonché per quanto riguarda [REDACTED] ni (“Considerato anche le partite, [REDACTED] era occupato per 3-4 giorni, per un totale di 15 ore settimanali”).

Per quanto riguarda invece [REDACTED], ella stessa ha dichiarato gli ispettori “Sono autrice e conduttrice della rubrica [REDACTED] (ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12)... Oltre alla conduzione c’è un momento di preparazione che mi impegna per circa un’ora al giorno (al di fuori degli studi)... [REDACTED] è terminato nel giugno 2016. Nel settembre 2017 è iniziato caso per caso, (dalle 10 alle 12 dal lunedì al venerdì), confermando quindi di aver lavorato almeno per 15-20 ore a settimana.

Le dichiarazioni rese agli ispettori dalla [REDACTED], come pure quelle rese da altri soggetti agli stessi, pur non essendo coperti dalla efficacia fidefacente dell’atto pubblico, sono liberamente apprezzabili dal giudice e, laddove non smentite o non contraddette da altre decisive risultanze processuali, o non contestate per motivi specifici e puntuali da chi intende opporvisi, possono essere assunte come elementi di prova.

Nel caso di specie non sono emersi elementi decisivi per ritenere che le suddette dichiarazioni non siano corrispondenti al reale svolgimento dei fatti, considerato che sono stati acquisiti altri elementi che invece costituiscono un riscontro alle stesse.

Nessun dubbio può porsi con riferimento alla legittimità delle sanzioni applicate dall’istituto resistente e richieste con il decreto ingiuntivo opposto, quale conseguenza dell’omessa denuncia dei rapporti di lavoro de quo, e del mancato versamento dei corrispondenti contributi previdenziali, e ciò avuto riguardo al consolidato orientamento secondo cui “l’omessa o infedele denuncia mensile all’ente previdenziale di rapporti di lavoro o di retribuzioni erogate, ancorché registrati nei libri e nelle scritture di cui è obbligatoria la tenuta, concretizza l’ipotesi di ‘evasione contributiva’ di cui alla L. 388/2000 art. 116, comma 8, lett. A) e non la meno grave fattispecie di ‘omissione contributiva’ di cui alla lett. A) della medesima norma, che riguarda le sole ipotesi in cui il datore di lavoro, pur avendo provveduto a tutte le denunce e registrazioni obbligatorie, ometta il pagamento dei contributi, dovendosi ritenere che l’omessa o infedele denuncia configuri occultamento dei rapporti o delle retribuzioni di entrambi e faccia presumere l’esistenza della volontà datoriale di realizzare tale occultamento allo specifico fine di non versare i contributi o premi” (Cfr, in proposito Cass. n. 2464/2014, Cass. 10509/2012; Cass. 4188/2013; Cass. 896/2013).

Da ultimo occorre rilevare che la richiesta avanzata dalla ricorrente, in via subordinata al mancato accoglimento della altre richieste, in ordine ad una compensazione tra il suo debito accertato nei confronti dell’Inpgi e la quota parte da essa versata, in qualità di committente, a quest’ultimo alla sua gestione separata per i giornalisti anzidetti non può esser accolta in

quanto genericamente formulata; ed invero non sono stati dedotti elementi concreti per consentire una quantificazione di detta quota parte, nè fornito il necessario supporto probatorio, cosicchè anche un eventuale ctu contabile, pur sollecitata dalla ricorrente, non potrebbe consentire di pervenire a risultati utili.

La regolazione delle spese del giudizio segue la soccombenza.

P. Q. M.

definitivamente pronunciando sui ricorsi indicati in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:

1. rigetta le domande proposte con i ricorsi anzidetti, e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 5807/2018 emesso da questo Tribunale in data 20.07.2018, del quale dichiara la definitiva esecutività;

2. condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'I.N.P.G.I. e liquidate in complessivi euro 11.000,00 oltre iva e cpa come per legge.

Roma 21.12.2021

Il Giudice

Mario De Ioris